Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 gennaio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare. Pag. 355

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. **1511**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . Pag. 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1512**.

Inclusione dell'abitato della frazione di Castel di Croce del comune di Rotella (Ascoli Piceno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. **1513**.

Inclusione dell'abitato della frazione di Troilo del comune di Pietrabbondante (Campobasso) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato . . . . . Pag. 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1964, n. **1514**.

Istituzione in Los Angeles (Stati Uniti d'America) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1964, n. **1515**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1516**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Leonardo Da Vinci » di Arcidosso (Grosseto) . . . . . . Pag. 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1517**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Crema (Cremona). Pag. 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1518**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Leonardo Da Vinci » di Empoli (Firenze) . . . . Pag. 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1519**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Potenza . . . Pag. 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1520**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « F. Sisini » di Sassari. Pag. 360

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori . . . . Pag. 360

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Consolidamento dell'abitato di Rose (Cosenza) ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177 . . . . Pag. 360

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia . . . . Pag. 360

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia . . . . Pag. 361

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara . . . . Pag. 361

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.
Nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione . . . . . . Pag. 362

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.
Determinazione e ripartizione dei compensi fissi e addizionali per i ricoveri in regime assicurativo . . . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Circolare n. 1097 del 19 gennaio 1965. Ratifica dei provvedimenti di Giunta . . . . . . Pag. 367

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito . . . . Pag. 367

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 367

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 367

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 367

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 367

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 367

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 367

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 367

Autorizzazione al comune di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 368

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 368

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 368

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 368

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 368

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 368

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . Pag. 368

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna . Pag. 368

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 368

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio, per posti disponibili al 1° ottobre 1964, relativi a posti di ruolo organico negli Istituti e nelle Scuole d'arte . . . . Pag. 369

Revoca del decreto ministeriale 1° luglio 1964, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli istituti statali di istruzione artistica ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 . . . Pag. 371

Ministero della difesa-Esercito: Concorso per titoli ed esami per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito . . . . Pag. 371

Ministero della difesa-Aeronautica: Graduatoria del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi . . Pag. 374

Ministero del commercio con l'estero: Assegnazione delle borse di pratica commerciale all'estero, di cui al concorso per titoli e per esami indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963. Pag. 374

Ufficio medico provinciale di Cuneo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 375

Ufficio veterinario provinciale di Piacenza: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza . . . . Pag. 376

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 25 GENNAIO 1965:

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria quarta (operai manovali comuni, coefficiente 148), della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a sette posti di manovale comune in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151), della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a tre posti di aiuto operaio muratore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio motorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio pittore e verniciatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio aggiustatore meccanico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per la nomina nella categoria seconda (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio elettromeccanico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per la nomina nella categoria seconda (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio frigorista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per la nomina nella categoria seconda (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio fabbro in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di aiuto operaio radiomontatore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

Concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni, coefficiente 151), della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio imbianchino in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964.

(11213 a 11222)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 ottobre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1964
registro n. 104 Esercito, foglio n. 351

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando della IV Armata in data 28 febbraio 1919:

CHIAPPARELLI Luigi, nato a L'Aquila il 5 agosto 1898, sottotenente 26° Reggimento artiglieria da campagna (ora colonnello art. riserva). — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Monte Tomba - Monfenera, 24, 25, 26, 27 ottobre 1918.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 7 settembre 1918:

FERRAZZI Cassio, nato a Pescara il 17 maggio 1895, sergente Reggimento lancieri di Novara (ora capitano cav. cpl. in congedo assoluto). — Motociclista addetto al Comando di reggimento, disimpegnò sempre con slancio, coraggio ed ardimento i vari compiti affidatigli. — Carso-Monfalcone, 1915-1916.

Determinazione del Comando generale dell'Arma di cavalleria in data 2 ottobre 1918:

LANCINI Bortolo, nato a Calvagese della Riviera (Brescia) il 17 marzo 1892, sergente Reggimento lancieri di Novara. — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati nei violenti ed aspri combattimenti sostenuti dal proprio Reggimento. — Pozzuolo del Friuli-Mortegliano, ottobre 1917.

(11465)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. **1511**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona di Milano, vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 23. — VILLA

Repertorio n. 358

Convenzione tra l'Università degli studi di Torino ed il Pio Istituto Santa Corona di Milano per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Clinica chirurgica generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì 3 del mese di febbraio, in Torino nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, in via G. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1961 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino in data 20 febbraio 1963 deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera *A*) e di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti;

on.le Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano, corso Italia, 52, nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano,

assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, a quest'atto autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione di detto Ente, in data 3 giugno 1963, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano, in data 4 ottobre 1963, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera *B*) e di cui si omette la lettura per espressa volontà delle parti.

Premesso

a) che il Pio Istituto Santa Corona di Milano e l'Università degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'opportunità e l'utilità di istituire un nuovo posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di Clinica chirurgica generale;

b) che il Pio Istituto Santa Corona di Milano da assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto;

c) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico dell'Università degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazione rispettivamente del 30 marzo 1963, 7 marzo 1963 e 20 febbraio 1963 hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione, del detto posto di assistente ordinario;

Tutto ciò premesso

I sopra citati signori della cui personale identità e piena capacità giuridica, io ufficiale rogante sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Pio Istituto Santa Corona con sede in Milano (corso Italia, 52) affinchè alla cattedra di Clinica chirurgica generale della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo, da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario;

b) L. 360.000 (trecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, o comunque il costo dell'assistente di ruolo superi la somma indicata quale costo medio, l'Ente Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, o al costo effettivo e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti comportanti maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ente Pio Istituto Santa Corona s'impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto della stessa data dalla quale decorrerano i miglioramenti di cui al presente articolo, o dalla data in cui il costo effettivo sia comunque risultato maggiore del costo medio.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Clinica chirurgica generale.

L'Università di Torino verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci, dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare del posto di assistente di cui all'art. 1 e si riterrà tacitamente rinnovata, di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di assistente di ruolo di Clinica chirurgica si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stesso su 2 fogli e 7 facciate, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e l'ho letto ai comparenti, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali.

F.to Mario ALLARA;
» Erisia GENNAI TONIETTI;
» Vittorino CLEMENTE;
» Ivo MATTUCCI;
» Adolfo LOLLI, ufficiale rogante.

Registrato a Torino, addì 4 febbraio 1964, n. 1924 vol. 32. Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1512**.

Inclusione dell'abitato della frazione di Castel di Croce del comune di Rotella (Ascoli Piceno) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908 n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1361, emesso nell'adunanza del 14 luglio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castel di Croce, frazione del comune di Rotella, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. 1513.

Inclusione dell'abitato della frazione di Troilo del comune di Pietrabbondante (Campobasso) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1116, emesso nell'adunanza dell'11 giugno 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Troilo, frazione del comune di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1964, n. 1514.

Istituzione in Los Angeles (Stati Uniti d'America) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Los Angeles (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Los Angeles (Stati Uniti d'America) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Arizona e le seguenti contee dello Stato di California: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1964, n. 1515.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la annessa convenzione stipulata in Sassari in data 21 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1964

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 27. — VILLA

Repertorio n. 122

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

L'anno millenovecentosessantaquattro addì ventuno del mese di dicembre in Sassari, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Università degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima, a' sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori:

dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di prima classe dell'Amministrazione universitaria;

rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1934, ragioniere aggiunto dell'Amministrazione medesima;

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti

da una parte

il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Università degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università in data 18 dicembre 1964 (allegato *A*);

dall'altra

il dott. Gavino Delitala, nato a Bolotana (Nuoro) il 29 maggio 1930, ivi residente, procuratore speciale per conto della ditta « L'Elettromeccanica » di Aldo Castellini di Bologna di cui alla delega rilasciata dal dott. Cesare Sassoli, notaio di Bologna, in data 17 dicembre 1964, repertorio n. 55767 (allegato *B*).

Premesso

che lo statuto delle Università italiane, nell'ordinamento didattico delle Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti fondamentali di materie cliniche quello di Clinica odontoiatrica;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, considerata l'importanza di tale disciplina clinica, ha ravvisato l'opportunità della istituzione della cattedra di ruolo;

che l'officina dentale « L'Elettromeccanica » di Aldo Castellini alla sede di Bologna, via di Corticella, 180, sicura di facilitare i compiti della Facoltà di medicina e chirurgia nel particolare settore dell'insegnamento clinico e della ricerca, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Clinica odontoiatrica (allegato *C*);

che già esiste presso l'Università di Sassari opportuna sede per l'Istituto di clinica odontoiatrica;

che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*), ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari (allegato *A*), nelle adunanze rispettivamente in data 16, 17 e 18 dicembre 1964, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato alla disciplina di Clinica odontoiatrica:

Tutto ciò premesso

fra l'officina dentale elettromeccanica di Aldo Castellini di Bologna, iscritta al n. 64330 del registro delle ditte come da certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna in data 16 novembre 1964, protocollo n. 38690/91 (allegato *F*), rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La ditta « L'Elettromeccanica » di Aldo Castellini affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli numero 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti al trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle con-

dizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Sassari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la ditta « L'Elettromeccanica » di Aldo Castellini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la ditta « L'Elettromeccanica » di Aldo Castellini si impegna, altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Sassari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica odontoiatrica.

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni prevista dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette convenzioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari ed è esente da tassa di registro e bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia è redatto su numero due (2) fogli ed occupa n. 7 (sette) facciate e fin qui della presente viene letto dalle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testimoni sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

F.to prof. Sergio Costa
» dott. Gavino Delitala
» Pietro Puccini, funzionario rogante
» Giulio Zedda, teste
» Paolo Deiana, teste

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1516**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Leonardo Da Vinci » di Arcidosso (Grosseto).

N. 1516. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Leonardo Da Vinci » di Arcidosso (Grosseto) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 1. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1517**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Crema (Cremona).

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Crema (Cremona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 2. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1518**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Leonardo Da Vinci » di Empoli (Firenze).

N. 1518. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Leonardo Da Vinci » di Empoli (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 3. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. **1519**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Potenza.

N. 1519. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Potenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 4. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1964, n. 1520.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « F. Sisini » di Sassari.

N. 1520. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « F. Sisini » di Sassari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Vista la nota n. 539602/40 del 2 luglio 1964, con la quale il Ministero del tesoro designa l'ispettore generale dott. Paolo Tiralosi quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione medesima, in sostituzione dell'ispettore generale dottor Giambattista Rizza, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Paolo Tiralosi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giambattista Rizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(367)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Consolidamento dell'abitato di Rose (Cosenza) ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Rose, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 158 in data 26 febbraio 1964;

Decreta:

L'abitato di Rose, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 120

(271)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Brescia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Leoni dott. Leone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Pergola dott. Italo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mazzoletti geom. Giacomo, rappresentante del Genio civile;

Quercia dott. Cataldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Stefanini dott. Giulio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Apostoli Pietro, Panzera Pietro, Battisti Mario, Foppoli Giovanni, Torri Giovanni, Leali Giorgio e Alberti Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Gualzetti rag. Rizzieri, Zinelli cav. uff. Angelo Cesare, Penzo dott. Vito e Magnabosco dott. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rizzi per. agr. Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(96)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Gorizia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fabbro dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Terenzio dott. Edoardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Jacometti dott. ing. Angelo, rappresentante del Genio civile;

Verzegnassi dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mosetti Italo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papais Renato, Sfiligoi Edo, Zuliani Elio, Padovan Giovanni, Padovan Giorgio, Manzin Narciso e Lodolo Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Pandolfi dott. Francesco, Zandomeni dott. Armando, Valentinuzzi Carlo e Costantini rag. Silvio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Toso per. agr. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(92)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Prosperini dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Petrelli ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Basili dott. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Perna per. agr. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Iampieri Antonio, Albano Donato, Miele Pietro, Donzelli Ernani, Comignani Antonio, Corneli Antonio e Cammarano Carmine, rappresentanti dei lavoratori;

Papa dott. Walter, Peca Enrico, De Luca dott. Giuliano e Di Girolamo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lancianese rag. Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1939, con il quale furono approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, modificato con decreto ministeriale 26 novembre 1960;

Considerato che le indicazioni contenute nelle predette tabelle non risultano attualmente conformi alla situazione reale sia per quanto riguarda il numero, la denominazione e la localizzazione delle industrie e lavorazioni interessate, sia per quanto concerne la rispettiva durata dei periodi di stagione morta o di sosta;

Considerato che per la mutevolezza delle situazioni aziendali si è palesato più congruo ai fini di legge determinare i periodi medesimi con riferimento non più a date fisse, bensì a quelle mobili di effettiva sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza le predette tabelle;

Sentito il parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, allegate ai decreti ministeriali 11 dicembre 1939 e 26 novembre 1960, sono sostituite — ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — da quella annessa al presente decreto.

I periodi non indennizzabili indicati nella tabella annessa si intendono decorrenti dalla data della sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.

Roma, addì 30 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione

Numero d'ordine	Titoli delle lavorazioni	Province in cui si applica il periodo non indennizzabile	Durata del periodo non indennizzabile
1	Caseifici	Cagliari, Mantova, Nuoro e Sassari	90 giorni
2	Cave di alta montagna (site ad una altezza di 1000 metri o più sul livello del mare)	Aosta, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Catanzaro, Como, Cuneo, L'Aquila, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Messina, Novara, Perugia, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza	90 giorni
		Cosenza	75 giorni
3	Cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse per la esportazione	Catania, Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria	90 giorni
		Palermo	60 giorni
4	Conservazione delle olive in salamoia	Catania e Foggia	90 giorni
5	Conservazione e mondatura dei chinotti	Savona	90 giorni
6	Conservazione e snocciolatura delle ciliege	Alessandria, Asti, Brescia, Modena e Napoli	90 giorni
7	Conservazione, marinatura e salatura del pesce	Agrigento, Catania, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, La Spezia, Lucca, Palermo, Rovigo, Siracusa, Teramo, Trapani e Venezia	90 giorni
		Savona	60 giorni
8	Distillazione delle vinacce	Alessandria, Aosta, Asti, Bari, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Cremona, Cuneo, Foggia, Gorizia, Mantova, Massa Carrara, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Roma, Taranto, Torino, Udine, Venezia, Vicenza e Viterbo	90 giorni
9	Estrazione della essenza del gelsomino	Reggio Calabria	90 giorni
10	Estrazione dell'olio dalle sanze	Arezzo, Bari, Catanzaro, Frosinone, Grosseto, Latina, Massa Carrara, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Terni e Viterbo	90 giorni
11	Fabbricazione degli abbozzi per pipe (per il solo personale addetto esclusivamente ai lavori di ricerca ed estrazione alla macchia di ciocchi di erica arborea)	Livorno	90 giorni
12	Fabbricazione dei concimi chimici (per il solo personale addetto all'insacco ed alla spedizione dei prodotti)	Brescia, Caserta, Cremona, Grosseto, Macerata, Mantova, Milano, Napoli e Venezia	90 giorni
		Ascoli Piceno	60 giorni

Numero d'ordine	Titoli delle lavorazioni	Province in cui si applica il periodo non indennizzabile	Durata del periodo non indennizzabile
13	Fabbricazione dei coni e cialde per gelati .	Livorno	90 giorni
14	Fabbricazione dei derivati degli agrumi	Catania, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa .	90 giorni
15	Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano	Alessandria, Asti, Brescia, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Macerata, Matera, Napoli, Novara, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Terni e Torino	90 giorni
		Milano e Trapani	60 giorni
16	Fabbricazione della liquirizia	Catanzaro e Cosenza	90 giorni
		Pescara e Teramo	45 giorni
17	Fabbricazione della mostarda	Treviso e Vicenza	90 giorni
18	Fabbricazione delle conserve alimentari vegetali (per tutto il personale, tranne quello addetto alla fabbricazione delle scatole di latta e delle casse di legno)	Napoli	90 giorni
		Pavia e Salerno	60 giorni
19	Fabbricazione del panforte	Siena	90 giorni
20	Fabbricazione di acque gassose e seltz	Arezzo, Bari, Bergamo, Brescia, Como, Gorizia, Livorno, Lucca, Pavia, Perugia, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Sondrio, Terni, Varese e Viterbo	90 giorni
21	Fabbricazione di bevande minerali e bibite gassate al frutto	Livorno e Pisa	90 giorni
22	Fabbricazione di birra e ghiaccio	Bergamo, Brescia, Como, Lucca, Pavia, Perugia, Pisa e Sondrio	90 giorni
23	Fabbricazione di cassettame per imballaggio ortofrutta da esportazione	Reggio Calabria	90 giorni
		Pisa	60 giorni
24	Fabbricazione di sola birra o solo malto	Livorno e Sondrio	90 giorni
25	Fabbricazione di solo ghiaccio	Arezzo, Brescia, Como, Lucca, Milano, Padova, Parma, Pavia, Pisa, Rovigo, Siena, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Venezia e Viterbo	90 giorni
26	Fabbricazione di torrone	Alessandria, Ferrara e Verona	90 giorni
27	Imbottigliamento delle acque minerali	Brescia	90 giorni
		Reggio Emilia	60 giorni
		Trento	45 giorni
28	Industria alberghiera (per il solo personale occupato nelle aziende a carattere stagionale, campeggi, colonie e simili)	. . . .	90 giorni
29	Industria del vetro bianco	Napoli	30 giorni
30	Lavaggio ed imballo della lana	Foggia, Gorizia e Nuoro	90 giorni
		Catania	75 giorni
31	Lavorazione del giunco e delle canne palustri .	Bari e Rovigo	90 giorni
32	Lavorazione della saggina	Ferrara	90 giorni
33	Lavorazione delle calzature	Pisa	45 giorni
		Parma	30 giorni
34	Lavorazione delle carni suine	Alessandria, Cosenza, Napoli, Pisa, Rieti, Terni e Udine	90 giorni
35	Lavorazione delle sardine sotto olio	Foggia, Grosseto, Roma, Sassari, Trapani e Venezia	90 giorni
36	Lavorazione industriale della foglia del tabacco .	Alessandria, Ancona, Asti, Bari, Benevento, Brindisi, Firenze, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Rieti, Siena, Taranto, Udine, Venezia e Verona	90 giorni
		Caserta, Napoli, Pescara e Roma	75 giorni
		Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Frosinone, Ravenna e Salerno	60 giorni
		Chieti, Ferrara, Forlì, Perugia, Piacenza, Terni, Trento e Viterbo	45 giorni
		Trieste	30 giorni

Numero d'ordine	Titoli delle lavorazioni	Provincie in cui si applica il periodo non indennizzabile	Durata del periodo non indennizzabile
37	Manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti	Aosta, Gorizia, Milano, Pisa, Rovigo e Taranto .	90 giorni
		Ferrara, Pesaro e Trento	60 giorni
		Bolzano	45 giorni
38	Pesca e lavorazione del tonno	Agrigento, Cagliari, Catanzaro, Messina, Palermo, Sassari e Siracusa	90 giorni
		Trapani	60 giorni
		Taranto	30 giorni
		Livorno	20 giorni
39	Pesca valliva	Ferrara, Gorizia e Udine	90 giorni
40	Pettinatura e sceglitura della canapa (per il personale degli stabilimenti che attendono esclusivamente alla pettinatura ed alla sceglitura)	Napoli	90 giorni
41	Preparazione dei carciofini sotto olio e sotto aceto	Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Napoli, Ragusa, Rovigo e Sassari	90 giorni
42	Produzione degli agrumi canditi	Livorno	75 giorni
43	Produzione dei fiammiferi	Benevento	90 giorni
44	Produzione dei gelati	Bari, Cosenza, Ferrara, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Taranto, Torino, Verona e Vicenza	90 giorni
45	Produzione dei piselli e fagioli in scatola . . .	Verona	90 giorni
46	Selezione meccanica delle sementi	Alessandria, Bari, Bergamo, Cremona, Forlì, Modena, Perugia e Rieti	90 giorni
		Padova	30 giorni
47	Sgusciamento delle nocciole	. . . .	90 giorni
48	Stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali	Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Como, Cosenza, Cuneo, Forlì, Frosinone, Gorizia, Lucca, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Pesaro, Pescara, Pistoia, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Sassari, Terni, Udine e Viterbo	90 giorni
49	Taglio dei boschi di alto fusto (per il solo personale addetto all'abbattimento delle piante)	Belluno, Bergamo, Brescia, Catania, Cosenza, Treviso, Vicenza e Viterbo	90 giorni
50	Taglio dei boschi non cedui	Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Caserta, Chieti, Cremona, Cuneo, Forlì, L'Aquila, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Teramo, Terni, Torino, Trento, Udine e Viterbo	90 giorni
		Novara e Rieti	60 giorni
51	Taglio e carbonizzazione dei boschi cedui . . .	Aosta, Belluno, Bologna, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Forlì, Livorno, Modena, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Teramo, Terni, Torino e Viterbo	90 giorni
		Chieti, Grosseto, L'Aquila, Massa Carrara, Pescara e Rieti	60 giorni
		Trento	45 giorni
52	Trattura della seta	Bergamo e Milano	30 giorni
53	Tutte le lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi (per coloro che, non essendo occupati esclusivamente in tali lavorazioni, sono soggetti all'obbligo assicurativo)	. . . .	90 giorni

Roma, addì 30 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(267)

DECRETO MINISTERIALE 8 *gennaio* 1965.

Determinazione e ripartizione dei compensi fissi e addizionali per i ricoveri in regime assicurativo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visti i decreti ministeriali in data 24 gennaio e 22 marzo 1963, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1963, n. 50 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1963, n. 91, con i quali venivano determinati i compensi fissi di cui al citato art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli Enti mutualistici e assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1963, n. 310, con il quale i compensi stessi venivano aumentati nella misura del 40%;

Vista la deliberazione del 12 dicembre 1964, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici con la quale, a seguito dei non raggiunti accordi tra le Associazioni nazionali rappresentanti dei medici ospedalieri, esprime parere che si addivenga ad una nuova determinazione dei compensi fissi dovuti ai medici ospedalieri per i ricoveri in regime assicurativo, secondo il criterio di fissare una quota addizionale ai compensi fissi per i servizi ausiliari da ripartire tra i medici addetti ai servizi stessi e che la ripartizione tra i medici dei vari reparti e servizi di tutti i compensi venga fatta in base al criterio di attribuire ai primari e agli aiuti una quota rispettivamente quadrupla e doppia rispetto a quella assegnata agli assistenti;

Considerato che in relazione alle determinazioni adottate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, si ravvisa necessario modificare le vigenti norme circa i criteri di determinazione dei compensi mutualistici nel senso di aggiungere a compensi fissi, attualmente previsti per l'assistenza data ai ricoverati nei reparti di malattia, anche compensi addizionali per le prestazioni collaterali fornite dai servizi sanitari ausiliari che ormai hanno assunto importanza determinante nella cura delle malattie e che costituiscono anch'essi branche di assistenza, ai sensi del citato articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuto che occorre in conseguenza modificare i criteri di ripartizione dei compensi stessi attualmente vigenti, nel senso di devolvere i compensi fissi e i compensi addizionali che vengono riscossi per ogni branca di assistenza, ai sanitari che compongono il reparto o servizio, al quale i compensi affluiscono, secondo criteri che appaiono più rispondenti all'interesse pubblico, in quanto tengono conto del diverso valore delle prestazioni dei medici secondo le qualifiche da essi rivestite e nello stesso tempo riconosco l'importanza dell'apporto di ogni sanitario, a qualunque branca o servizio appartenga, al fine della cura del malato;

Preso atto dell'accordo avvenuto l'8 gennaio 1965 tra le parti interessate sulle disposizioni che formano oggetto del presente decreto;

Inteso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

I compensi fissi per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli enti mutualistici assicurativi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono determinati come segue:

a) ricoveri in reparti di medicina e chirurgia e relative specialità in ospedali di I e II categoria:

per ogni ricovero in reparti di medicina e relative specialità . . . . . . L. 10.820

per ogni ricovero in reparto di chirurgia e relative specialità . . . . . » 12.010

per ogni ricovero per parti entocici e distocici (escluso parto cesareo) . . . » 8.917

Se l'ospedale è dotato dei servizi o reparti sottoelencati o di taluno di essi, sarà dovuto un compenso addizionale nella misura per ciascuno di essi a fianco indicata:

servizio o reparto di radiologia . . L. 1.300

servizio o reparto di anatomia patologica e ricerche cliniche . . . . » 1.050

servizio o reparto di ricerche cliniche (analisi cliniche, biochimiche, batteriologiche, etc.) . . . . » 950

servizio o reparto di anatomia patologica . . . . » 400

centro trasfusionale . . . . » 200

reparto o servizio cardiologico . . . » 300

servizio o reparto di anestesia relativamente ai servizi o reparti di chirurgia e relative specialità . . . . » 2.000

direzione sanitaria . . . . » 200

servizi di guardia autonomi con organici propri e di guardia ai reparti o astanterie con organici propri . . . . » 550

b) compensi fissi da corrispondere per interventi di alta e altissima chirurgia e relative specialità a seguito di ricoveri in reparti di chirurgia e relative specialità in ospedali di I e II categoria:

per gli interventi di alta chirurgia . L. 22.975

per gli interventi di altissima chirurgia . . . . » 25.865

Se l'ospedale è dotato dei servizi o reparti sottoelencati o di taluno di essi, sarà dovuto un compenso addizionale nella misura per ciascuno di essi indicata:

servizio o reparto di radiologia:
- alta chirurgia . . . . L. 1.800
- altissima chirurgia . . . . . . » 2.600

servizio o reparto di anatomia patologica e ricerche cliniche:
- alta chirurgia . . . . L. 1.200
- altissima chirurgia . . . . . . » 1.590

servizio o reparto di anatomia patologica:
- alta chirurgia . . . . L. 500
- altissima chirurgia . . . . » 780

centro trasfusionale:
- alta chirurgia . . . . L. 400
- altissima chirurgia . . . . . . » 650

reparto o servizio cardiologico:
- alta chirurgia . . . . L. 600
- altissima chirurgia . . . . . . » 740

servizio o reparto di anestesia:
- alta chirurgia . . . . L. 3.200
- altissima chirurgia . . . . . . » 4.000

Art. 2.

I compensi fissi per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli enti mutualistici e assicurativi di cui al citato art. 83 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, relativamente agli ospedali di terza categoria, sono determinati come segue:

a) ricoveri in reparti di medicina e chirurgia e relative specialità:

per ogni ricovero in reparti di medicina e relative specialità . . . . . L. 9.223

per ogni ricovero in reparti di chirurgia e relative specialità . . . . . » 10.294

per ogni ricovero per parti eutocici e distocici (escluso parto cesareo) . . . » 7.497

Se l'ospedale è dotato dei servizi o reparti sottoelencati o di taluno di essi, sarà dovuto un compenso addizionale nella misura per ciascuno di essi a fianco indicata:

servizio o reparto di radiologia . L. 1.300

servizio o reparto di anatomia patologica e ricerche cliniche . » 1.050

servizio o reparto di ricerche cliniche (analisi cliniche, biochimiche, batteriologiche etc.) . . . » 950

servizio o reparto di anatomia patologica . . » 400

centro trasfusionale . . » 200

reparto o servizio cardiologico . . » 300

servizio o reparto di anestesia relativamente ai servizi o reparti di chirurgia e relative specialità » 2.000

direzione sanitaria » 200

servizi di guardia autonomi con organici propri e di guardia ai reparti o astanterie con organici propri . » 550

b) compensi fissi da corrispondere a seguito di ricoveri in reparti di chirurgia e relative specialità in ospedali di terza categoria per interventi di alta e altissima chirurgia e relative specialità:

per gli interventi di alta chirurgia . L. 14.756

per gli interventi di altissima chirurgia . . . . » 17.136

Se l'ospedale è dotato dei servizi e reparti sottoelencati o di taluno di essi, sarà dovuto un compenso addizionale nella misura per ciascuno di essi indicata:

servizio o reparto di radiologia:
- alta chirurgia . . . . L. 1.800
- altissima chirurgia . . . » 2.260

servizio o reparto di anatomia patologica e ricerche cliniche:
- alta chirurgia . . . . . . L. 1.300
- altissima chirurgia . . . » 1.800

servizio o reparto di ricerche cliniche (analisi cliniche, biochimiche e batteriologiche, etc.):
- alta chirurgia . . . . L. 1.200
- altissima chirurgia . . . . . » 1.500

servizio o reparto di anatomia patologica:
- alta chirurgia . . . . L. 500
- altissima chirurgia . . . . » 780

centro trasfusionale:
- alta chirurgia . . . . L. 400
- altissima chirurgia . . . . » 650

reparto o servizio cardiologico:
- alta chirurgia . . . . L. 600
- altissima chirurgia . . . . » 740

servizio o reparto di anestesia:
- alta chirurgia . . . . L. 3.200
- altissima chirurgia . . . . . . » 4.000

Per gli ospedali di terza categoria sforniti dei servizi e per le infermerie rimangono invariate le misure dei compensi fissi stabilite con decreto ministeriale 24 gennaio 1963 e successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione da parte degli enti mutualistici dei compensi addizionali di cui ai precedenti articoli, l'esistenza e l'autonoma funzionalità dei servizi indicati nell'art. 1, lettera a), secondo comma, e lettera b), secondo comma, e nell'art. 2, lettera a), secondo comma, e lettera b), secondo comma, del presente decreto, dovranno risultare da una delibera dell'Amministrazione ospedaliera, confermata da apposita attestazione del medico provinciale.

Art. 4.

I proventi di cui ai precedenti articoli 1) e 2) saranno ripartiti per reparto o servizio, assicurando all'interno di ciascun reparto o servizio all'aiuto una quota doppia rispetto a quella attribuita all'assistente e al primario una quota doppia rispetto a quella attribuita all'aiuto.

I compensi addizionali previsti negli articoli 1) e 2) del presente decreto saranno corrisposti dagli enti mutualistici nella misura:

del 50% ove nel servizio manchi di fatto il primario;

del 75% ove nel servizio manchi di fatto l'aiuto;

del 90% ove nel servizio manchino di fatto gli assistenti;

del 35% ove nel servizio manchino di fatto primario e aiuto;

del 40% ove nel servizio manchino di fatto primario e assistenti;

del 50% ove nel servizio manchino di fatto aiuto ed assistenti.

I soprintendenti e i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari sono equiparati, ai fini dell'anzidetta ripartizione rispettivamente, ai primari, agli aiuti, agli assistenti.

Art. 5.

Le eventuali quote aggiuntive previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 24 gennaio 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963 verranno attribuite a decorrere dal 1° luglio 1965.

Art. 6.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni ospedaliere di comunicare trimestralmente all'ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici (E.N.P.A.M.) l'ammontare dei compensi fissi pagati nel trimestre a ciascuno dei medici dipendenti.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione ministeriale in contrasto col presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1097 del 19 gennaio 1965. Ratifica dei provvedimenti di Giunta

Con circolare n. 1097 del 19 gennaio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati in data 25 settembre 1964 e 29 ottobre 1964 dalla Giunta in via di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Provvedimento n. 1089 del 25 settembre 1964, riguardante i prezzi dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 29 settembre 1964;

2) Provvedimento n. 1090 del 25 settembre 1964, riguardante la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 29 settembre 1964;

3) Provvedimento n. 1092 del 25 settembre 1964, riguardante il prezzo indicativo e il prezzo di entrata per il granoturco campagna di commercializzazione 1964-65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 ottobre 1964;

4) Provvedimento n. 1093 del 29 ottobre 1964, riguardante il prezzo indicativo del latte; prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità; prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari (campagna lattiera 1964-65), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964;

5) Provvedimento n. 1094 del 29 ottobre 1964, riguardante i prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1964-65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964;

6) Provvedimento n. 1095 del 29 ottobre 1964, riguardante i prezzi di entrata delle rotture di riso - campagna di commercializzazione 1964-65 (raccolto 1964), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964.

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.23317/10089.G.80 (6) in data 30 dicembre 1964, la Sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta contessa Bernasconi Matilde ved. Brunori, con testamento olografo in data 14 febbraio 1952, pubblicato per atto notaio avv. Angelo Alcini al n. 16140 di repertorio e registrato in Amelia il 19 novembre 1963 al n. 137, vol. 76, consistente nella colonia vocabolo « Carpineto », sita nel territorio di Alviano (comprese scorte vive e morte), con il vincolo del versamento della somma di L. 600.000 (seicentomila) da effettuarsi, tramite la Propaganda Fide, a favore delle Missioni Cattoliche in Africa.

(139)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1965, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 603.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di San Vito Chietino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.430.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.362.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Sant'Arpino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.553.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Pratella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Frignano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.413.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Castel Morrone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170)

Autorizzazione al comune di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Campoli Monte Taburno (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.933.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Bellona (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.038.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171)

Autorizzazione al comune di Baia e Labina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Baia e Labina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.465.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1965, il comune di Palo del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.598.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1965, il comune di Martina Franca (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1965, il comune di Torre del Greco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 765.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12472 in data 31 dicembre 1964, il rag. Raffaele Pilo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(197)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12475 in data 31 dicembre 1964, il dott. Ubaldo Mora è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 18 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: Perlingieri Mario, nato a Benevento il 17 gennaio 1917 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2280 mod. cambio P.R. 1936 — Data: 29 aprile 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Napoli — Intestazione: De Liso Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 mod. 241 D.P. — Data: 25 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Enna — Intestazione: Prezzavento Michele, nato a Valguarnera il 27 novembre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12295 mod. 25-A — Data: 21 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Belardinelli Giuseppe, nato a Roma il 6 giugno 1941 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 180.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 mod. cambio R.F. — Data: 26 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Milano — Intestazione: Panigada Antonietta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 6 mod. cambio P.R. 1934 — Data: 6 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma — Intestazione: Rossi Ester, nata a Treviso il 30 marzo 1884 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 mod. A/Ric. — Data: 24 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Rev. Cicalese Gerardo, nato a Nocera Superiore il 18 luglio 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. cambio Red. 1934 — Data: 13 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Perugia — Intestazione: Tarpan Ennio, nato a Corciano il 22 settembre 1922 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 16 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Scannapieco Angelina fu Michele e Armenio Giacomo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 13 marzo 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Conte Lucia ved. Frate — Titoli del Debito pubblico: nominativi 16 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(399) *Il direttore generale reggente*: GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio, per posti disponibili al 1° ottobre 1964, relativi a posti di ruolo organico negli Istituti e nelle Scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti di arte applicata in servizio negli Istituti e Scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1964.

Detti concorsi sono per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione pittorica; decorazione murale; Pittura decorativa; Decorazione applicata all'industria; Decorazione industriale	Istituti d'arte	1
2	Ceramica; Decorazione ceramica; Decorazione e smaltatura ceramica; Decorazione e plastica ornamentale ceramica; Foggiatura al tornio; Formatura e stampatura; Formatura, tornitura e cottura ceramica; Forni; Cottura; Terracotta	Id.	1
3	Ferro battuto; Ferro battuto e sbalzo; Sbalzo; Sbalzo e cesello; Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli; Smalto su metalli; Lavorazione dei metalli; Oreficeria; Fonderia artistica . . .	Id.	1
4	Lavorazione del legno; Lavorazione del mobile; Ebanisteria; Ebanisteria e tarsia; Intaglio; Tarsia; Ebanisteria, tarsia e intaglio; Intaglio in legno e plastica ornamentale; Laccatura e doratura del legno . .	Id.	1
5	Decorazione plastica; Scultura decorativa; Marmo e pietra; Formatura e stucco . . .	Scuole d'arte	1
6	Decorazione ceramica; Ceramica e terracotta; Foggiatura al tornio; Formatura e stampatura; Cottura	Id.	3
7	Arte dei metalli; Ferro battuto; Sbalzo e cesello; Oreficeria; Smalto su metalli	Id.	4
8	Arte del legno; Falegnameria; Ebanisteria; Intaglio; Intarsio	Id.	3
9	Merletto; Ricamo	Id.	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1964 appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai presenti concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazzale Luigi Sturzo, 23, EUR-Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dei ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1964;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1964.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il candidato presta servizio.

2) certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1964 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prove d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale ed artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria purchè di ruolo superiore a quelle di attuale appartenenza, se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica del concorrente.

Il titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno fissato per la prova almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte: da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari in istituti o scuole d'arte.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori:

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Il concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dal Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 80, *foglio n.* 309

N.B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(68)

Revoca del decreto ministeriale 1° luglio 1964, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli istituti statali di istruzione artistica ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto l'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1964, registro n. 69 Pubblica istruzione, foglio n. 52, con il quale, in applicazione del quarto comma del citato art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono stati indetti concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli istituti statali di istruzione artistica;

Ritenuta la necessità di estendere anche ai concorsi indetti col citato decreto ministeriale 1° luglio 1964, le norme della legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Considerata l'opportunità di revocare il ripetuto decreto ministeriale 1° luglio 1964, in attesa che siano fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previsti dal secondo comma dell'articolo unico dela citata legge 27 ottobre 1964, n. 1105;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° luglio 1964 con il quale sono stati indetti concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli istituti statali di istruzione artistica, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Registro n. 83 *Pubblica istruzione, foglio n.* 177

(451)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente, sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

I candidati dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e della statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dai concorrenti, redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo od Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al

Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza. Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero della difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5

I concorrenti residenti all'estero presenteranno le domande di partecipazione, sempre nel termine di giorni sessanta di cui al precedente art. 3, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di 1ª visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno, altresì, un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente stesso.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciata da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina nel ruolo del servizio permanente effettivo del Servizio sanitario.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento sarà stabilito e reso noto il giorno in cui si svolgerà la prova di esame scritto.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica:

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti ad eccezione di quelli che venissero consentiti:

b) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale di igiene dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza nella nomina, di cui si terrà conto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei - formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario ruolo ufficiali medici nell'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 20 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Registro n. 102, foglio n. 303.

(11098)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1963, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 331);

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1964, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 374);

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1964, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 144);

Visto il decreto ministeriale in data 14 agosto 1964, con il quale si sostituisce un membro aggiunto (registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1964, registro n. 35 Difesa-Aeronautica, foglio n. 397);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Lancia Plinio	punti	520,855
2.	Stanzione Paolo	»	515 425
3.	Becchetti Paolo	»	510,280
4.	Pescosolido Antonio	»	504.140
5.	Conti Vincenzo	»	485,000
6.	Saraceno Giuseppe	»	478.705
7.	Ghirardo Erasmo	»	471,280
8.	Tiso Giovanni	»	471.000
9.	Leone Giannetto	»	466.710
10.	Lo Bianco Michele	»	460,285
11.	Battifoglia Antonio	»	452,565
12.	Aquilino Alessandro	»	452,560
13.	Pirzio Biroli Maurizio	»	451.710
14.	Zilahi de Gyurgyokaj Stefano	»	450.420
15.	La Rovere Manlio	»	445.140
16.	Giuliani Franco	»	445,000
17.	Maerini Orlando	»	443.855
18.	Terlingo Raffaele	»	441,142
19.	Di Giulio Alberto	»	441.136
20.	Pennacchiotti Massimo	»	441.135
21.	Griselli Carlo	»	441.000
22.	Di Domenico Carlo	»	440,000
23.	Memoli Franco	»	439.425
24.	Arnavas Edoardo	»	438.000
25.	Nicosia Antonino	»	436.855
26.	Criscuolo Luigi	»	431.855
27.	Colbacchini Giorgio	»	431.710
28.	Di Oto Ermanno	»	431.285
29.	Noviello Gaetano	»	430.425
30.	Berta Pier Carlo	»	429.710
31.	Facciuto Giuseppe	»	429.570
32.	Carrieri Alfonso	»	428.855
33.	Allamprese Manes Rossi Andrea	»	428 140
34.	Lusi Tarcisio (nato il 25 febbraio 1935)	»	426,000
35.	Alfieri Vittorio (nato il 21 agosto 1940)	»	426,000
36.	Di Lolli Alberto	»	425,995
37.	Tincati Mario	»	425,570
38.	Ranocchiari Antonio	»	424,565
39.	Faraoni Lucio	»	422.708
40.	Ferrari Gian Antonio	»	422 000
41.	Massaro Francesco	»	421.710
42.	Giorgi Giuseppe	»	420,000
43.	Piccioni Adriano	»	419.850
44.	Rossi Bruno	»	419,710
45.	Pacaccio Gianfranco	»	418,995
46.	Zorzan Pier Guido	»	418,421

47.	Iazeolla Maurizio	punti	417,705
48.	Tocchi Francesco	»	417,281
49.	Castagna Eugenio	»	414,855
50.	Montagnari Fausto	»	414,000
51.	Oriano Mario	»	413,565
52.	Corbari Giuseppe	»	412,855
53.	Cianci Massimo	»	412,850
54.	Nobili Umberto	»	411,570
55.	Grasselli Mario	»	408,997
56.	De Prezzo Rocco	»	408,710
57.	Zettera Bruno	»	407,280
58.	Gandini Alessandro	»	406,425
59.	Varisco Dario	»	405,700
60.	Baronti Sandro	»	403,000
61.	De Francesco Corrado	»	402,140
62	Da Forno Gianfranco	»	401,567
63.	Masi Vito	»	400,570
64.	Cigliola Alfredo	»	400,285
65.	Catone Federico	»	399,710
66	Lenzi Giorgio	»	399.000
67.	Imperatori Mario	»	397,855
68.	Catinelli Ermanno	»	396,570
69.	Tomeo Guido	»	389.705
70.	Bettiol Bruno	»	388.000
71.	Pacilli Matteo (nato il 10 novembre 1935)	»	384,000
72.	Marconi Giulio (nato il 27 febbraio 1942)	»	384,000
73.	Porru Mario	»	382.000
74.	Coretti Antonio	»	381.280
75.	Scandurra Andrea	»	379,000
76.	Sagone Ugo	»	371,285
77.	Voglino Gianpiero	»	369.568
78.	Tommasi Francesco	»	366,275
79	Caricato Benito	»	360 000

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 13

(204)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Assegnazione delle borse di pratica commerciale all'estero, di cui al concorso per titoli e per esami indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste le leggi 24 luglio 1942, n. 1023, 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, relative al Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 - punti 1 e 2 - del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formulate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 1° aprile 1963;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1964, con il quale è stato determinato in diciassette il numero delle borse di pratica commerciale da conferire ai candidati risultati idonei a norma del citato decreto ministeriale 30 luglio 1964;

Visti e riconosciuti regolari i documenti presentati dai candidati idonei, a norma dell'art. 13 del bando di concorso sopra indicato;

Viste le indicazioni preferenziali espresse a norma dello art. 13 - punto *g*), sopra indicato;

Considerato che i signori Albert Antonio, Anca Giovanna Maria, Bacigalupo Carlo Silvio, Candeloro rag. Antonio, Cimmino dott. Gennaro, Franceschini rag. Renzo, Galimberti dott. Massimo, Ibba rag. Giovanni, Mott dott. Lorenzo Leone, Noli Vittorio, Pergolari rag. Mario, Vatteroni rag. Romano e Vergari dott. Bruno risultano, a norma dell'art. 14 del bando, vincitori di una delle borse messe a concorso, in quanto collocati al primo posto nelle graduatorie dei Paesi richiesti, ovvero in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie relative ai Paesi per i quali i primi non hanno espresso le proprie preferenze;

Considerato che i signori Albert, Anca, Cimmino, Franceschini e Pergolari hanno indicato quale sede preferenziale, tra quelle possibili rispettivamente Sud Africa, Messico, Stati Uniti d'America, Trinidad e Tobago, Marocco, mentre il signor Vatteroni non si è trovato nella necessità di esprimere detta indicazione, in quanto collocato al primo posto soltanto nella graduatoria relativa alla sede di Formosa;

Considerato inoltre che nei riguardi dei signori Candeloro e Ibba, i quali hanno entrambi indicato quale sede preferenziale per il godimento della borsa, gli Stati Uniti d'America, si ravvisa la necessità, in relazione alla scelta operata dal sig. Cimmino, di tener conto delle sedi indicate al secondo posto e, precisamente: il Canadà e il Giappone;

Considerato, altresì, che nei confronti del sig. Mott, il quale ha indicato al primo e secondo posto quali sedi preferenziali gli Stati Uniti d'America e il Canadà, si ravvisa la necessità, in relazione alle scelte operate dai signori Cimmino e Candeloro, di tener conto della sede indicata al terzo posto e, precisamente: l'Australia;

Considerato infine che i signori Bacigalupo, Galimberti, Noli e Vergari risultano vincitori, in relazione alle scelte sopraindicate, solamente per uno dei Paesi richiesti e precisamente, per la Giamaica, per il Venezuela, per l'Uruguay e per l'Argentina, nell'ordine;

Considerato che in seguito alle assegnazioni da disporre in favore dei sopra indicati vincitori risulterebbero vacanti alcune delle sedi poste a concorso e che la precipua finalità istituzionale del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale consiste nell'inviare all'estero il maggior numero di giovani particolarmente versati nel commercio internazionale;

Ritenuto che la norma contenuta nell'art. 15 del bando può consistere l'assegnazione di una borsa di pratica commerciale anche in favore dei candidati risultati idonei del concorso e che pertanto, come indicato nel citato decreto ministeriale 31 dicembre 1964, le borse da conferire ammontano a diciassette;

Ritenuto quindi che possono essere assegnate ai signori Gazzini dott. Lamberto, Mangione rag. Maria Antonietta, Mangano rag. Maria Antonietta e Tosetto rag. Giuseppe — i quali sono risultati idonei ma non vincitori per i Paesi per i quali hanno concorso e che hanno presentato istanza con i documenti prescritti dall'art. 13 del bando per ottenere l'assegnazione di una borsa di pratica commerciale — le seguenti sedi nell'ordine derivante dai punteggi ottenuti (sedi appartenenti allo stesso gruppo linguistico al quale appartengono le sedi per le quali i candidati avevano chiesto di concorrere) e precisamente: Afghanistan, Brasile, Federazione Malese, Giordania, Indonesia, Pakistan e Sudan;

Considerato che, in relazione al criterio di precedenza suesposto, il sig. Gazzini, secondo dei sopra indicati idonei, ha indicato, come sede preferenziale per il godimento della borsa: l'Indonesia; che la sig.na Mangione, quarta dei sopra indicati idonei, ha indicato, come sede preferenziale per il godimento della borsa: il Brasile; che la sig.na Mangano, quinta dei sopra indicati idonei, ha indicato, come sedi preferenziali per il godimento della borsa il Brasile e la Federazione Malese e che pertanto, tenuto conto dell'indicazione effettuata dalla sig.na Mangione, può essere presa in considerazione la sede indicata al secondo posto e, precisamente, la Federazione Malese; che il sig. Tosetto, sesto dei sopra indicati idonei, ha indicato come sedi preferenziali per il godimento della borsa il Brasile, la Costa d'Avorio ed il Pakistan e che pertanto, tenuto conto dell'indicazione effettuata dalla sig.na Mangione e dell'impossibilità di assegnare la sede della Costa d'Avorio, perchè appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello per il quale il candidato aveva chiesto di concorrere, può essere presa in considerazione la sede indicata al terzo posto e, precisamente, il Pakistan;

Ritenuto infine di avvalersi del disposto dell'art. 13 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, circa lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico da parte degli assegnatari delle borse, prima della partenza per le sedi di destinazione;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, sono dichiarati assegnatari di una borsa di pratica commerciale per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:

Albert Antonio: Sud Africa (provincia del Capo);
Anca Giovanna Maria: Messico;
Bacigalupo Carlo Silvio: Giamaica;
Candeloro rag. Antonio: Canadà (provincia dell'Ontario);
Cimmino dott. Gennaro: Stati Uniti d'America (Stato dell'Illinois);
Franceschini rag. Renzo: Trinidad e Tobago;
Galimberti dott. Massimo: Venezuela;
Gazzini dott. Lamberto: Indonesia;
Ibba rag. Giovanni: Giappone;
Mangano rag. Maria Antonietta: Federazione Malese;
Mangione rag. Maria Antonietta: Brasile (Stato di San Paolo);
Mott dott. Lorenzo Leone: Australia (Stato del Nuovo Galles del Sud);
Noli Vittorio: Uruguay;
Pergolari rag. Mario: Marocco;
Tosetto rag. Giuseppe: Pakistan;
Vatteroni rag. Romano: Formosa;
Vergari dott. Bruno: Argentina.

Art. 2.

I sopra indicati vincitori svolgeranno un periodo di tirocinio pratico di due mesi in base al disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, numero 626.

Per la durata di detto periodo verrà corrisposto ai medesimi un assegno lordo mensile di L. 100.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(180)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 186 in data 14 aprile 1964 ed in data 18 maggio 1964, con i quali veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Maltese comm. dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione della Prefettura;
Trillo dott. Angelo, medico provinciale capo;
Angelino prof. dott. Pier Federico, primario medico dell'Ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Barberis prof. dott. Leandro Ugo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Mondovì;
Ghigo dott. Angelo, medico condotto Centallo.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede presso l'Ospedale civile di Mondovì e inizierà i lavori dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 23 dicembre 1964

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(74)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13 dell'8 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Castell'Arquato, vacante alla data del 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 1017 del 27 luglio 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto indicato in oggetto:

1. Braga Giuseppe	punti	77,744
2. Colombi Contardo	»	76,885
3. Sesenna Giuseppe	»	75,576
4. Corbellini Arnaldo	»	74,176
5. Ramoni Giacomo	»	73,155
6. Bianchi Igino	»	61,445
7. Gili Giacomo	»	58,145
8. Guglielmetti Pier Luigi	»	56,500
9. Crespi Antonio	»	56,000
10. Pascotto Otello	»	55,500
11. Faini Franco	»	55,250
12. Gallerani Francesco	»	55,000
13. Manfredini Pier Giorgio	»	54,750
14. Rosa Ezio	»	53,000
15. Arneodo Attilio	»	52,822
16. Peruzzi Luigi	»	52,500
17. Solera Albano	»	52,000
18. Marusi Aurelio	»	51,750
19. Dellassanta Evasio	»	50,000
20. Alizoni Alessandro	»	49,637
21. Cacitti Dante	»	49,500
22. Bareggi Eugenio	»	48,453
23. Lubrini Angelo	»	46,990
24. Bonomi Ernesto	»	46,000
25. Armanasco Angelo	»	44,500
26. Puviani Giovanni	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 4 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10 del 4 gennaio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Castel'Arquato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Braga Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Castell'Arquato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e di quello del comune di Castell'Arquaro.

Piacenza, addì 4 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(144)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.